

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1298**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERNOLA, LABRIOLA, REGGIANI, BOZZI, BASSANINI,  
BRESSANI, VINCENZI***Presentata il 15 febbraio 1984***Norme sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdizione della  
Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dire che l'esigenza di una efficace tutela dell'ambiente è fortemente sentita significa affermare un fatto incontestabile, che è sotto gli occhi di tutti. Sulla materia ambientale si susseguono da anni convegni di studio, e si susseguono, con ritmo incalzante, anche una serie di interventi legislativi, interventi, tuttavia, che lasciano, nonostante la promulgazione di alcune leggi di rilevantissimo valore, come la legge Merli sulla tutela delle acque e del suolo, ancora insoddisfatta quella fondamentale esigenza.

La verità è che qualsiasi tutela giuridica ha bisogno, per essere tale, di particolari strumenti di prevenzione e di repressione, strumenti che sono tuttora carenti in tema d'ambiente. Il difetto principale della legislazione vigente in materia è in effetti l'affidamento a taluni organi amministrativi di quasi tutti i poteri di prevenzione e di repressione, nulla preve-

dendosi per il caso in cui tali organi non funzionassero a dovere. Sono previste, è vero, talune forme di repressione penale, ma l'esiguità delle sanzioni comminate, le difficoltà insite nell'individuazione dei responsabili, i temi lunghi dei processi, ed il continuo susseguirsi di sanatorie, che, del resto, non hanno altra giustificazione, se non quella dell'insufficienza degli organi amministrativi, che sono privi di strutture e di supporti adeguati, fanno sì che, in pratica, la tutela ambientale è privata proprio di quella garanzia fondamentale che è data dalla possibilità di ricorrere al giudice, in tutti i casi di lesione degli interessi giuridici tutelati. Mentre ogni singolo cittadino può ricorrere alla giustizia a tutela dei propri interessi individuali, gli stessi cittadini, come è noto, e la stessa collettività nel suo complesso, sono invece nella impossibilità di far valere i loro interessi collettivi. E ciò è tanto più grave

se si pensa che l'articolo 113 della Costituzione dichiara « sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi », facendo così venir meno (ma nessuno sembra se ne sia mai accorto) la stessa « autoritatività » dell'atto amministrativo, dal momento che, come del resto è giusto, ciascun atto della pubblica amministrazione è impugnabile davanti al giudice amministrativo: si affida in pratica la tutela ambientale agli organi amministrativi della pubblica amministrazione, mentre questa stessa ha perduto proprio quel fondamentale potere che rendeva « esecutori » gli atti amministrativi, consentendo la loro applicazione « autoritativa ».

L'ambiente è così diventato « terra di nessuno »; danneggiare l'ambiente è un fatto che riguarda solo la pubblica amministrazione; e se questa non interviene, quasi sempre il trasgressore la fa franca; si è introdotto anzi il principio del silenzio-assenso, ritenendo di far cosa saggia, quasi per punire la pubblica amministrazione inadempiente, comminando, per così dire, la « legittimazione » *ex lege* di un comportamento illegittimo ed antiggiuridico del cittadino.

Senonché, così facendo, si fanno, come suol dirsi, i conti senza l'oste. Stabilire, addirittura per legge, che l'inerzia della pubblica amministrazione legittima l'azione che il privato compie contro *ius*, significa in effetti violare i diritti fondamentali della collettività, diritti che trovano proprio nella Costituzione la loro più chiara consacrazione. Il danno ambientale, in effetti, non lo subisce la pubblica amministrazione, come entità astratta, né le autorità in quanto tali, ma lo subiscono tutti i cittadini, la collettività nel suo complesso, e ciò non può essere tollerato, e tanto meno può essere « legislativamente concesso ». Porre mano quindi ad una legislazione, per così dire, di principio, che consenta di colmare questo vuoto assoluto dell'ordinamento giuridico, è quindi un dovere al quale il legislatore democratico non può sottrarsi. Occorre, in una sola parola, che l'ordinamento tuteli la collettività dal danno pubblico ambientale, e

ciò faccia con una tutela giuridica reale, una tutela cioè che non lascia tutto nel potere ed in balia di singoli organi amministrativi, e che preveda viceversa la possibilità di un ricorso diretto al giudice, l'unico, vero garante dell'attuazione in concreto della legge. Come il privato, leso nei suoi interessi individuali può far valere in giudizio i propri diritti, altrettanto deve esser concesso e reso possibile, quando la lesione concerne gli interessi giuridicamente protetti (quali sono quelli ambientali) dell'intera collettività.

A questo fine, la prima cosa da fare è quella di definire il concetto di danno ambientale pubblico, ed è una definizione estremamente semplice da dare, sol se si pensa che l'interesse collettivo deve essere tutelato, quanto meno, sullo stesso piano di quello individuale. In quest'ordine di idee, non sfugge che, come il danno civile consiste nella lesione di un diritto o di un interesse collettivo giuridicamente protetto.

Ciò posto, il secondo passo da compiere è quello di individuare l'organo, o i soggetti, legittimati a far valere tali interessi collettivi giuridicamente protetti, nonché, ovviamente, il giudice competente a *ius dicere* nella materia. A tal fine, come è ovvio, non è possibile ricalcare gli schemi del diritto privato: il diritto privato concerne i rapporti privati, i rapporti tra uno o più soggetti determinati, non può essere usato per i rapporti di diritto pubblico, per i rapporti cioè tra un singolo cittadino, sia questi un semplice cittadino, ovvero un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni, e l'intera collettività: altro è un rapporto paritetico di uno contro uno, altro è un rapporto evidentemente squilibrato, di uno contro tutti. Ed a questo proposito, occorre sottolineare che solo per comodità si continua a parlare di un rapporto « singolo » tra cittadino e Stato-persona, poiché nell'ordinamento repubblicano, il vero Stato, non è lo Stato-persona, ma la Repubblica, cioè lo Stato-comunità, del quale lo Stato-persona è solo lo ente esponenziale.

Stabilito, dunque, che è nel diritto pubblico che occorre ricercare la norma, il

giudice e l'organo legittimato ad agire, sembra chiaro che si debba innanzitutto far riferimento a quel complesso di norme contenute nella legge di contabilità pubblica (articolo 81 e seguenti, in modo particolare), che sono le sole che tutelino, in modo razionale e concreto, l'interesse pubblico, sanzionando il « danno cagionato allo Stato ». Certo, tali norme si riferivano allo Stato esistente nel 1923, cioè allo Stato-persona, di tipo borghese, ma ciò non significa nulla, se si ritiene che ciò che conta è la funzione, e non la qualificazione dell'organo. Si vuol dire, in altri termini, che, come al posto della parola « Re », si deve oggi sostituire « Presidente della Repubblica » (è tipico l'esempio del ricorso al Capo dello Stato), così alla parola « Stato » scritta nelle norme di contabilità pubblica, si deve dare il significato di Stato-comunità, cioè di Repubblica, qual è lo Stato che la nostra Costituzione riconosce.

Individuate le norme di base alle quali far riferimento, si riesce agevolmente ad individuare anche il giudice e l'organo legittimato ad agire: questi sono, rispettivamente, la Corte dei conti ed il procuratore generale della Corte dei conti. Ovviamente, non si può pretendere una, per così dire, « simmetria assoluta »: se ciò fosse, non occorrerebbe la legge che si propone con il presente progetto; sono necessari invece, come suol dirsi, gli opportuni adattamenti, i quali riconducano nel quadro del vigente assetto costituzionale proprio quelle norme di cui si parla, le quali sono, è vero, valide nella loro sostanza, ma debbono altresì essere « funzionalmente adattate » alla mutata realtà attuale.

Si vuol dire, in buona sostanza, che se un tempo l'assetto costituzionale era diverso, e se, di conseguenza, la sovranità spettava al Re, al Governo, al Parlamento ed ai giudici (si ricordi la tripartizione dei poteri), mentre netta era la distinzione tra pubblico e privato, fra autorità e cittadini, e più propriamente tra Re e sudditi; oggi, viceversa, la sovranità spetta al popolo, cioè alla collettività, e di conseguenza, le autorità debbono « servire » al

popolo, e debbono essere soggette alla legge, debbono essere considerate, sul piano giuridico, alla pari di tutti i cittadini.

Le conseguenze sono abbastanza ovvie: l'interesse da far valere in giudizio non è più quello del Re, o del Governo, o del Capo del Governo, ma quello della collettività nel suo complesso; il giudice non giudicherà più in nome del Re, o del Governo, ecc. ma del popolo italiano; soggetti passivi della giurisdizione di diritto pubblico, non saranno più i soli dipendenti pubblici (sarebbe violato, a tacer d'altro, il principio di uguaglianza, nonché quello che individua la competenza del giudice in base alla materia e non ai soggetti), ma chiunque arreca danno pubblico alla collettività; la legittimazione ad agire continuerà a spettare al pubblico ministero, al fine di assicurare la necessità dell'intervento a favore dell'interesse pubblico, ma non si potrà certo negare l'intervento in giudizio, a favore di tutta la collettività da parte di ogni esponente (cittadino o gruppo, o associazione) della collettività stessa.

E tutto questo discorso, d'altro canto, poggia già su una giurisprudenza sia della Corte dei conti, che delle sezioni unite della Cassazione, che hanno chiaramente affermato e condiviso detti principi.

L'indirizzo giurisprudenziale della Corte dei conti in materia di ambiente è passato attraverso una rielaborazione, alla luce dei principi costituzionali, del concetto di danno erariale. Nelle visuali statutarie, il danno erariale consisteva nella « perdita » di danaro pubblico: il rapporto era Stato-contribuente, ed il giudice contabile garantiva la corretta spendita, o anche la sola « conservazione » del danaro pubblico. Ciò avveniva, ovviamente, in un assetto costituzionale di tipo ottocentesco, che limitava la tutela giuridica al rispetto delle sfere individuali di libertà e considerava come sfere di libertà anche i poteri pubblici della classe politica, burocratica-amministrativa e giudiziaria (si ricordi la tripartizione dei poteri), prova ne sia il rigido controllo delle sfere di competenze, viste più come cosa « appartenente » ai titolari delle competenze stesse, che in fun-

zione « servente » nei confronti dei cittadini. Nel mutato assetto costituzionale introdotto dalla Costituzione repubblicana, invece, è danno erariale, non solo la perdita o la cattiva spendita del danaro stesso, ma la « mancata soddisfazione dei bisogni e degli interessi pubblici ». Ciò perché, com'è ovvio, la Costituzione, non solo riconosce la sovranità al popolo, ma pone come fine della Repubblica « lo sviluppo della persona umana ed il progresso materiale e spirituale della società » (articoli 3 e 4 della Costituzione). Giustamente, quindi, la giurisprudenza della Corte dei conti ha considerato il danno erariale « una parte » del danno « cagionato allo Stato », ed ha individuato nel danno pubblico il vero oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa (Corte dei conti, Sezione I, 15 maggio 1973, n. 39, in *Foro Amministrativo*, 1973, I, 3, 247 ss.; Idem, 20 dicembre 1975, n. 108, in *Foro Italiano*, 1977, 3, 249 ss.; Idem, 8 ottobre 1979, n. 61, in *Foro Italiano*, 1979, 3, 593 ss.; Idem, 18 settembre 1980, n. 86, in *Foro Italiano*, 1981, 3, 167 ss.).

E si tratta di un indirizzo, come si afferma, pienamente condiviso dalle sezioni unite della Cassazione, le quali hanno affermato che « la lesione di uno specifico interesse pubblico » costituisce danno erariale, precisando che « lo Stato-comunità mira ad assicurare l'equilibrio economico della società... demandando allo Stato-amministrazione la tutela concreta dell'interesse generale del corpo sociale alla salvaguardia, all'incremento ed al progresso dell'economia nazionale » (Cassazione sezioni unite, 4 gennaio 1980, n. 2, in *Foro Italiano*, 1980, I, 46 ss.).

Le stesse sezioni unite della Cassazione inoltre con sentenza 2 marzo 1982, n. 1282 (in *Cons. Stato*, 1982, II, 705 ss.), hanno affermato che « il procuratore generale presso la Corte dei conti, nei giudizi di responsabilità amministrativa, rappresenta l'interesse generale al corretto esercizio da parte dei dipendenti pubblici, delle funzioni amministrativo-contabili, cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, e non

già l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei suoi settori... il procuratore generale presso la Corte dei conti, infatti, promuove giudizi di responsabilità in veste di pubblico ministero e nel giudizio per regolamento di giurisdizione è presente in Cassazione attraverso il procuratore generale della Cassazione », principio, questo, che è stato ribadito dalle sezioni unite della Cassazione con altre tre sentenze in data 21 ottobre 1983, in corso di pubblicazione.

Sulla scorta di una così chiara tendenza giurisprudenziale, il progetto in questione assume, lo si può certamente affermare, un valore ed un significato veramente importante. Qui occorre, come si diceva, colmare un vuoto dell'ordinamento, ed occorre che il legislatore, già richiamato dalla giurisprudenza a riflettere su questi temi, espliciti subito il suo intervento, che sia ricettivo sì delle istanze e degli orientamenti sopra descritti, ma che sia anche chiarificatore e capace di ricondurre questa importante fetta dell'ordinamento nei canoni, del resto già tracciati dalla citata giurisprudenza, voluti dalle norme della Costituzione, operando, là dove occorre, tutti quei particolari aggiustamenti che, come si accennava, si sono resi necessari.

In questo quadro generale è ora più agevole la lettura dei singoli articoli (in tutto nove) di cui si compone questo progetto.

Si è data, innanzitutto, una definizione del danno pubblico, ed in particolare del danno pubblico ambientale, inteso come lesione di interessi collettivi e distruzione o alterazione di utilità pubbliche, in tal modo differenziando il danno « prodotto » alla collettività, dal danno « subito » da singoli individui (articolo 1).

Posta questa fondamentale distinzione, è stato agevole trovare una sicura scriminante tra giurisdizione del giudice civile e giurisdizione del giudice amministrativo della Corte dei conti: la scriminante della materia, come prescrive la Costituzione, e non del soggetto, come dispone oggi la legge di contabilità pubblica riportandosi a vecchi schemi necessari per individuare

i giudici speciali o straordinari, oggi vietati dall'articolo 102 della Costituzione, la quale, come è noto, ammette solo « giudici specializzati per determinate materie », precisando che « alla Corte dei conti appartiene la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica » (Costituzione, articolo 103). Ed una volta individuata la competenza in base ad un criterio oggettivo, è stato finalmente possibile sottoporre alla giurisdizione della Corte dei conti non solo gli amministratori e dipendenti pubblici, ma tutti i responsabili di danno pubblico, si tratti di soggetti pubblici, ovvero di soggetti privati (articolo 1 e articolo 2).

Si è poi tenuto conto del fatto, da anni posto in luce dalla dottrina, che il danno, specie il danno all'intera collettività, una volta avvenuto, non può essere annullato, essendo possibile solo trasferire, in tutto o in parte, gli effetti dannosi di certi comportamenti da chi li ha subiti a chi li ha prodotti. La teoria del risarcimento del danno pubblico, anche in considerazione delle limitate capacità risarcitorie dei singoli rispetto alla gravità dei danni prodotti a carico dell'intera collettività, assume perciò, si direbbe « ontologicamente », un carattere più sanzionatorio che reintegratorio, e, conformemente a questa essenziale considerazione, si è introdotto un principio fondamentale per la determinazione della condanna: il principio dell'esercizio da parte del giudice di poteri equitativi. È questo infatti l'unico criterio per poter adeguare la condanna alla gravità della colpa, per esaltarne la comminazione di pene pecuniarie tanto gravi da apparire inverosimili.

In questo ordine concettuale, si è poi tentato di « personalizzare » il più possibile la responsabilità per danno pubblico, consentendo la chiamata in giudizio degli eredi, solo nel caso ed entro i limiti di un loro effettivo, indebito arricchimento per il fatto del loro dante causa, costituendo danno pubblico alla collettività (articolo 2).

Sempre in questa ottica, inoltre, si è poi precisato che nelle ipotesi di concorso di azioni colpose ciascuno risponde in

proporzione alla propria colpa, escludendosi che il ricorso al principio della solidarietà passiva, per un verso ostacolasse la possibilità di un più vasto risarcimento (la somma che può raccogliersi condannando ciascuno alla sua parte è certo maggiore di quella che si può ottenere condannando tutti in solido alla stessa parte), e per altro verso facesse sì che si concentrassero sulle persone solvibili anche le colpe di chi non ha nessuna possibilità risarcitoria, il che è contrario a qualsiasi principio di giustizia e non serve ai fini deterrenti della condanna.

Si è ritenuto inoltre, ai fini della effettiva riparazione, anche solo parziale dei danni prodotti, di far affluire le somme riscosse a seguito di condanne in un apposito articolo di bilancio del Ministero per i beni culturali ed ambientali, articolo destinato per l'appunto alla esecuzione di opere di tutela e di reintegrazione ambientale (articolo 2).

Quanto alla legittimità a proporre la azione di responsabilità per danno pubblico, si è ritenuto, in conformità con i principi costituzionali, di assumere la partecipazione al processo degli enti, dei gruppi e delle associazioni protezioniste legalmente riconosciute, stabilendo che spetta al pubblico ministero presso la Corte dei conti, di proporre l'azione di danno pubblico. Ritenuto, quindi, che la presenza necessaria del pubblico ministero costituisca un sicuro filtro per evitare la proposizione di azioni vessatorie, si è ammesso anche l'intervento nel processo di chiunque abbia interesse, anche di puro fatto. Così disponendo, del resto, si è adottata una disciplina conforme al disegno di legge Giannini sulla legittimazione a stare in giudizio degli enti privati di interesse pubblico (articolo 3).

Inoltre, a fini di speditezza ed efficacia dell'azione del pubblico ministero presso la Corte dei conti, si è prevista la facoltà di quest'ultimo di disporre della Guardia di finanza e di altri agenti di polizia giudiziaria (articolo 4).

Quanto all'obbligo di denuncia, si è ritenuto che esso dovesse ricadere su tutti i pubblici ufficiali, in modo da assicurare

la più vasta possibilità di informazione del pubblico ministero presso la Corte dei conti (articolo 5).

Si è previsto poi l'obbligo dell'autorità giudiziaria penale di trasmettere al pubblico ministero presso la Corte dei conti le comunicazioni giudiziarie emesse per reati attinenti alla materia ambientale. Inoltre, nel quadro del coordinamento delle varie giurisdizioni e per fini di efficienza delle stesse, si è prevista la possibilità di istruttorie coordinate tra l'autorità giudiziaria penale ed i giudici amministrativi della Corte dei conti e del pubblico ministero presso la Corte dei conti, salvaguardando il segreto istruttorio penale. In questa ottica, si è conseguentemente escluso ogni pregiudizialità tra i due procedimenti (articolo 5). È da notare che questa forma di collaborazione tra magistrati della Corte dei conti e magistrati penali non è una novità. Infatti è prassi consolidata da alcuni anni il procedere delle due magistrature con inchieste coordinate. Tale prassi, del resto, ha avuto l'avallo delle massime autorità delle rispettive magistrature, e fu ampiamente sottolineata dal procuratore generale della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1979, e dal procuratore generale della Corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1980; inoltre moltissimi convegni di studi degli ultimi anni si sono occupati del tema.

Altro punto qualificante della presente proposta di legge è quello che concerne l'attribuzione al pubblico ministero presso la Corte dei conti di quel corredo minimo di strumentazione giuridica e di mezzi giudiziari indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni. Innanzitutto si è precisato che al pubblico ministero presso la Corte

dei conti spetta il potere di sequestro giudiziario. Con questo strumento, come si nota, si rende possibile il conseguimento di due obiettivi estremamente importanti: l'uno propriamente giudiziario e legato al processo, e cioè il fine di evitare l'inquinamento delle prove; l'altro, più legato allo scopo del processo che al suo contenuto, ma non meno importante, e cioè la possibilità di bloccare la produzione di ulteriori danni pubblici. Se si sta procedendo, poniamo, al taglio di una foresta coperta da vincolo paesaggistico od idrogeologico, il sequestro giudiziario è mezzo validissimo per evitare che la distruzione e la devastazione illegittima venga portata a compimento.

A proposito di sequestro giudiziario, si è voluto anche precisare che esso può coesistere con il sequestro giudiziario penale, prevalgono le disposizioni impartite dal giudice penale.

Si deve notare comunque che in effetti il pubblico ministero presso la Corte dei conti era già in possesso di detta facoltà, poiché l'articolo 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti rende applicabili a tale giudizio tutte le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Di tale strumento, tuttavia, la Corte dei conti non aveva mai fatto uso, e pertanto risulta molto utile l'averlo espressamente richiamato (articolo 6).

Altro provvedimento cautelare, questa volta espressamente previsto dal citato regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, è il sequestro conservativo sui beni del danneggiante ai fini di garanzia patrimoniale. A tal proposito, ovviamente, è stato sufficiente un semplice richiamo (articolo 7).

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'inadempimento di obblighi e qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni la lesione dell'interesse pubblico della collettività alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni ambientali, obbliga l'autore dell'inadempimento o del fatto al risarcimento del danno pubblico cagionato dalla sua azione od omissione, secondo le norme della presente legge.

## ART. 2.

La giurisdizione in materia di danno pubblico ambientale è di competenza della Corte dei conti, ferme restando le competenze del giudice penale in ordine alla responsabilità penale, e del giudice civile in ordine alla responsabilità civile per danni subiti da persone fisiche o giuridiche.

Sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti gli amministratori e i dipendenti pubblici e chiunque cagioni danno ambientale pubblico.

Gli eredi dei responsabili per danno pubblico ambientale rispondono limitatamente all'arricchimento ed ai vantaggi loro pervenuti in conseguenza del danno pubblico prodotto dal loro dante causa.

Nei casi di concorso di più azioni colpose o dolose nello stesso evento di danno pubblico, ciascuno risponde individualmente in proporzione del proprio apporto causale ed in relazione alla gravità della propria colpa.

La Corte dei conti, valutata la responsabilità di ogni convenuto, determina, se del caso in via equitativa, la somma da porre a carico di ciascuno.

Dette somme sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro ed affluiscono su apposito capitolo di spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, destinato ad opere di tutela ambientale.

## ART. 3.

L'azione di responsabilità per danno pubblico ambientale è promossa dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.

Enti pubblici, gruppi ed associazioni protezionistiche dotate di personalità giuridica, possono intervenire in giudizio.

## ART. 4.

Il pubblico ministero presso la Corte dei conti dispone, per i suoi accertamenti diretti, della Guardia di finanza, e può chiedere l'opera di altri agenti di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può chiedere copia, e se del caso ordinare il sequestro, di atti e documenti relativi alla causa, e può disporre ispezioni, esperimenti e perizie, nonché procedere alla ricognizione, agli interrogatori ed all'ascolto dei testimoni.

## ART. 5.

I pubblici ufficiali che vengano a conoscenza di danni pubblici ambientali sono tenuti a farne immediata denuncia al pubblico ministero presso la Corte dei conti.

L'autorità giudiziaria che proceda per reati che hanno attinenza con la materia ambientale è tenuta a trasmettere copia della comunicazione giudiziaria al pubblico ministero presso la Corte dei conti.

I magistrati ordinari ed i magistrati amministrativi della Corte dei conti e del pubblico ministero presso la Corte dei conti possono scambiarsi notizie e copie di documenti relativi ai procedimenti di comune interesse e possono altresì procedere, d'intesa, alle ispezioni, agli esperimenti, alle perizie, alla citazione ed allo ascolto di testimoni, alle ricognizioni ed agli interrogatori. In questi casi il segreto istruttorio penale vincola anche il giudice amministrativo.

Tra giudizio penale e giudizio di responsabilità per danno pubblico ambientale non sussistono pregiudizialità.

#### ART. 6.

Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può chiedere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti stessa il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili. La Sezione decide con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, sentite le parti interessate. Contro il provvedimento di sequestro giudiziario è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, alle sezioni riunite della Corte dei conti, per soli motivi di legittimità. Le sezioni riunite si pronunciano con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, sentite le parti interessate.

La proposizione del ricorso non sospende la esecutività del sequestro. Il sequestro giudiziario della Corte dei conti può cumularsi con il sequestro giudiziario penale.

#### ART. 7.

Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può chiedere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte stessa la adozione dei provvedimenti urgenti di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile. Si segue in questi casi la procedura di cui al precedente articolo.

L'esecuzione delle ordinanze di cui al presente articolo e di cui all'articolo precedente è demandata alle amministrazioni statali e locali competenti per materia.

Per il sequestro conservativo si seguono le norme di cui all'articolo 48 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

#### ART. 8.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

## ART. 9.

La condanna dei responsabili al risarcimento del danno pubblico ambientale assorbe le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed all'articolo 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Per la esecuzione della condanna, si applicano, in quanto compatibili, e per quanto non previsto nella presente legge, le norme di cui al regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Con la stessa sentenza di condanna al risarcimento del danno pubblico ambientale, la Corte dei conti accerta la situazione attuale di danno o di pericolo di danno e demanda all'amministrazione statale o locale competenti per materia, l'adozione di misure atte a far cessare la situazione di danno o di pericolo, nonché l'adozione di misure idonee al recupero dei valori ambientali lesi e degli altri provvedimenti di competenza secondo le prescrizioni della legislazione in materia.

All'onere finanziario sostenuto dalle singole amministrazioni statali o locali ai sensi del comma precedente, si fa fronte in tutto o in parte con le contribuzioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e di cui all'apposito capitolo di spesa istituito dal precedente articolo 2, ultimo comma.

Il pubblico ministero presso la Corte dei conti vigila sulla esecuzione delle ordinanze e delle sentenze di condanna della Corte dei conti.